

LEGGE REGIONALE:

"Interventi a favore della Zootecnia".

Legge regionale:

"Interventi a favore della zootecnia".

Il Consiglio regionale ha riapprovato  
la seguente legge:

TITOLO I

Finalità della legge

Art. 1

(Direttrici di intervento)

La Regione Puglia, allo scopo di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, nonchè la produzione della carne, promuove ed incoraggia, nell'esercizio finanziario 1975 e negli esercizi futuri con carattere di continuità, l'attuazione di organici interventi nel settore zootecnico secondo le norme contenute nella presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili, favorendo in particolare:

- 1) la selezione ed i controlli funzionali;
- 2) la diffusione della fecondazione artificiale;
- 3) gli acquisti del bestiame dotato di elevate attitudini produttive;
- 4) l'incremento della produzione foraggera;
- 5) il potenziamento delle strutture e dei mezzi di produzione zootecnica;
- 6) le iniziative rivolte alla produzione ed alla commercializzazione del bestiame e della carne;

./.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

- 7) lo svolgimento di attività di ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico;
- 8) la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti;
- 9) lo sviluppo della cooperazione.

Art. 2

(Rilevazione statistico-economica degli allevamenti)

La Regione effettua periodicamente il rilevamento statistico-economico degli allevamenti, al fine di individuare la reale consistenza del patrimonio zootecnico regionale e le sue caratteristiche strutturali.

Le modalità del rilevamento verranno stabilite con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

TITOLO II

Settori di intervento

Art. 3

(Attività selettiva e controlli funzionali)

Al fine di potenziare e migliorare qualitativamente il patrimonio zootecnico regionale, con particolare riguardo alle specie bovina, equina, bufalina, ovina, caprina, suina e specie minori, sono concessi alle associazioni degli Allevatori giuridicamente riconosciute, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, contributi sino alla misura del 90% delle spese ritenute ammissibili per la tenuta dei libri genealogici, la esecuzione dei controlli funzionali e delle prove genetiche, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche e di concorsi a premi tra allevatori.

Sull'importo del contributo concesso sono corrisposte, in tre soluzioni, anticipazioni fino ad un massimo del 75% del contributo medesimo.

Art. 4

(Premi di allevamento)

Per gli interventi connessi alle attività selettive, sono concessi premi di allevamento per ogni soggetto nato in selezione.

L'entità massima dei premi, distinti per specie e categorie, sarà determinata, di anno in anno, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Art. 5

(Fecondazione artificiale)

Per la fecondazione artificiale di soggetti in selezione con materiale genetico di riproduttori di particolare pregio sono concessi buoni-premio, la cui entità sarà determinata, di anno in anno, distintamente per specie, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Art. 6

(Centri regionali riproduttori)

Sono istituiti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, centri di riproduttori per la esecuzione delle prove genetiche di discendenza, nonché l'attivazione di recapiti per la fecondazione artificiale, assumendosi in tutto o in parte le spese di impianto e di gestione.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere attuate da Istituti Pubblici specializzati o da Associazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute.

Art. 7

(Manifestazioni zootecniche)

Agli allevatori che presentino soggetti alle manifestazioni zootecniche intese a valorizzare il bestiame allevato in selezione, sono concessi appositi premi di partecipazione e di classifica. L'importo unitario di detti premi sarà stabilito, di anno in anno, distintamente per specie e per classe, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Art. 8

(Acquisto riproduttori)

Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sono concessi:

- a) contributi, nella misura del 50%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina ed equina iscritti al libro genealogico;
- b) contributi, nella misura massima del 30%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori di sesso femminile iscritti ai libri genealogici della specie bovina, o anche con certificato d'origine, per le specie bufalina, ovina, caprina, suina ed equina;
- c) contributi, nella misura massima del 30%, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori delle specie minori, appartenenti a razze pregiate, di sesso maschile e femminile.

Art. 9

(Produzione foraggera)

Per l'incremento delle produzioni foraggere ottenibi-

li da erbai, prati artificiali avvicendati e pascoli permanenti, sono concessi appositi premi per unità di superficie investita, in rapporto al carico di bestiame e con modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

L'entità massima di tali premi sarà annualmente stabilita con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Art. 10

(Meccanizzazione)

La Regione concede contributi fino al 25%, della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di macchine e di attrezzature idonee ad agevolare i servizi di stalla ed a facilitare la raccolta, il condizionamento e la distribuzione di foraggi e dei magimi.

Tali contributi sono elevabili al 35% della spesa medesima a favore delle cooperative agricole.

Art. 11

(Produzione della carne)

La Regione concede a favore di imprenditori agricoli:

- a) premio fino a L. 25.000 per ogni vitello maschio o femmina nato dopo il primo gennaio 1974 nell'azienda sede dell'allevamento e destinato all'ingrasso o alla rimonta;
- b) premio fino a L. 50.000 per ogni vitello maschio portato al peso vivo di Kg. 400, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda del soggetto per almeno sei mesi;
- c) premio fino a L. 50.000 per ogni vitello femmina portato:

./.

- o al peso vivo di Kg. 350;
- o fino alla eruzione dei denti precoci da adulto;
- o a giovenca con gravidanza accertata non prima del quarto mese.

b) In ogni caso, dovrà essere dimostrata la permanenza del soggetto in azienda per almeno sei mesi;

d) premio fino a L. 6.000 per ogni agnello prodotto da incrocio, ingrassato fino al peso vivo di Kg. 25.

I premi di cui alla lettera a) ed alla lettera c) del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente articolo 4.

#### Art. 12

(Incentivazione degli allevamenti di bassa corte a carattere familiare)

La Regione concede a favore delle imprese diretto-coltivatrici premi annuali dell'importo massimo unitario di L. 100.000 per gli allevamenti rurali di bassa corte a carattere familiare aventi una consistenza numerica compresa tra i 100 ed i 200 capi, complessivamente tra le varie specie, destinati alla produzione della carne e che utilizzano prevalentemente prodotti e sottoprodotti aziendali.

#### Art. 13

(Ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico)

Per effettuare studi, indagini, ricerche e prove genetiche tendenti a promuovere nuovi indirizzi produttivi ed a diffondere bestiame idoneo a conseguire determinate finalità produttivistiche, nonché per iniziative a carattere dimostrativo ed intese ad aggiornare professionalmente gli operatori zootecnici, sono concessi ad Istituti pubblici specializzati contributi nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

./.

Le attività di cui al comma precedente potranno essere altresì attuate da associazioni ed organizzazioni cooperative, purchè programmate e svolte sotto il controllo degli istituti predetti, con modalità preventivamente stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Art. 14

(Valorizzazione dei prodotti zootecnici)

A favore delle cooperative agricolo-zootecniche e loro consorzi, dell'Ente di Sviluppo e delle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ammodernamento, il potenziamento degli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti degli allevamenti, nonché per la realizzazione di impianti cooperativi ed impianti irrigui a carattere interaziendali connessi allo sviluppo della zootecnia.

Oltre a tali contributi, sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Art. 15

(Strutture aziendali ed interaziendali)

Agli imprenditori agricoli sono concessi contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di strutture aziendali e connesse attrezzature zootecniche, per le riconversioni colturali e per le altre opere, ivi comprese quelle irrigue, intese a potenziare gli allevamenti.

./.



Per la realizzazione di cisterne adibite alla raccolta di acqua piovana per usi aziendali il contributo di cui al precedente comma è elevabile fino al 70%.

Per la realizzazione di stalle sociali da parte di imprenditori agricoli associati in cooperative, il contributo di cui al primo comma è elevabile fino al 60% di detta spesa.

Oltre ai contributi di cui ai precedenti commi sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Art. 16

(Spese di gestione)

La Regione concede alle cooperative agricolo-zootecniche ed alle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale fino all'80% per le spese di gestione attinenti:

- a) al trasporto, accompagnamento ed assicurazione dei vitelli da destinare all'ingrasso;
- b) al trasporto dei mangimi e distribuzione degli stessi agli associati;
- c) alla macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;
- d) alla raccolta e trasporto del latte.

Art. 17

(Prestiti di esercizio)

Agli imprenditori agricoli conduttori di aziende zootecniche sono concessi prestiti di esercizio ad ammortamento triennale a tasso agevolato.

./.

Le agevolazioni creditizie del precedente comma non sono cumulabili con i contributi in conto capitale previsti dall'art. 16 della presente legge.

Art. 18

(Ripianamento situazioni debitorie)

La Regione concede a favore delle aziende agricole singole od associate a prevalente indirizzo zootecnico, nonché delle cooperative e loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, comprese le stalle sociali ed i mangimifici, mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi con ammortamento fino a venti anni - di cui tre di preammortamento - al tasso agevolato per il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, purchè riferibili a prestiti agrari di esercizio per l'attività zootecnica, in essere al 31 dicembre 1973, nonché da esposizioni nei riguardi dei soci, purchè risultanti nel bilancio alla stessa data.

Art. 19

(Incentivi promossi dalla C.E.E.)

La Regione è autorizzata a concedere i premi previsti dal regolamento C.E.E. n. 1353/73 del 15 maggio 1973.

Tali premi sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 4 e 11 della presente legge.

Art. 20

(Attività dimostrativa per favorire la cooperazione)

Allo scopo di sviluppare la cooperazione prevalentemen-

./.

te fra imprese diretto- coltivatrici interessate alla produzione zootecnica, la Regione è autorizzata, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Agricoltura e Foreste, ad assumersi l'intera spesa ritenuta ammissibile per iniziative a carattere dimostrativo promosse ed attuate dall'Ente di Sviluppo rivolte alla costituzione e gestione di aziende e di allevamenti in forma associata su valide basi territoriali ed economiche.

### TITOLO III

#### Norme procedurali

#### Art. 21

(Procedure per la concessione di contributi e premi)

Le domande intese ad ottenere la concessione di contributi e premi previsti dagli articoli 3,4,5,7,8 - lettera a) e lettera c), 9,10,11 e 12 della presente legge debbono essere presentate dalle Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute, al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Per le iniziative riguardanti allevamenti ubicati in due o più province, le domande intese a fruire degli incentivi previsti dagli articoli 3,4, 7 e 8 - lettera a) e lettera c) della presente legge devono essere presentati dalle Associazioni Allevatori a carattere regionale, giuridicamente riconosciute, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura sede dell'Associazione richiedente.

Il competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, nel rispetto delle finalità della presente legge e con le modalità prescritte dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, qualunque sia l'importo di spesa, provvede alla istruttoria della domanda e dispone la concessione dei contributi o dei premi con pro-

./.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

prio provvedimento d'impegno, il quale diviene esecutivo previa approvazione dell'Assessore medesimo.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei premi, di cui agli impegni assunti, vengono disposti dall'Ispettorato che ha emesso il provvedimento d'impegno, previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da giustificare con probatoria documentazione amministrativo-contabile.

Art. 22

(Procedure per la concessione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari)

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione delle iniziative previste dagli articoli 6,8 - lettera b), 13,14,15,16, 17,18, 19 e 20 della presente legge debbono essere presentate dagli aventi diritto, qualunque sia l'importo di spesa, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, il quale provvederà alla conseguente istruttoria.

Per iniziative riguardanti due o più province, la competenza, per l'acquisizione delle domande e la relativa istruttoria, viene demandata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui giurisdizione territoriale le iniziative medesime assumono prevalente interesse.

La concessione delle agevolazioni contributive di cui al precedente comma viene disposta, nei limiti di fondi di bilancio ad esso attribuiti, con proprio provvedimento dal competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, il quale provvede alla liquidazione ed al pagamento dei contributi in conto capitale concessi.

I provvedimenti di concessione diventano esecutivi previa approvazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste.

./.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Alla concessione ed alla contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità stabilite dal settimo comma dell'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

**Art. 23**

(Procedure di erogazione del concorso interessi della Regione sui prestiti e mutui)

L'intervento della Regione in ordine alle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge è pari alla differenza tra il tasso di interesse, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, praticate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - e il tasso agevolato dovuto dai beneficiari, per ogni tipo di operazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

Sono considerate operazioni di credito agrario di miglioramento quelle previste dai precedenti articoli 14, 15 e 18; mentre sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio quelle previste dal precedente articolo 17;

Le modalità di erogazione dei prestiti e dei mutui agevolati, di cui al precedente comma, e i rapporti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario sono regolati da apposita convenzione.

**Art. 24**

(Apertura di credito a favore di funzionari delegati)

Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si provvederà con aperture di credito presso la Teso

./.

reria regionale a favore dei funzionari delegati dagli Uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, in forza dell'art. 56 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 25

(Fondo interbancario di garanzia)

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o di miglioramento; esse sono assistite, ai sensi dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario" istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dall'articolo 36 medesimo.

TITOLO IV

Norme finanziarie

Art. 26

(Copertura finanziaria)

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvederà con fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione "contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonché la produzione della carne" che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 e per i successivi e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui Fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di e-

./.

ventuali e successive sue modifiche, nonché con finanziamenti statali nel settore della Agricoltura.

Art. 27

(Cumulo interventi)

Le provvidenze di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'art. 19, non sono cumulabili con gli interventi straordinari attuati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, nè con le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 28

(Trasporto all'esercizio successivo)

Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 29

A partire dal 1976 entro il 31 marzo di ogni anno successivo la Giunta regionale rimetterà al Consiglio regionale una relazione scritta relativa all'applicazione della presente legge nell'anno precedente ed un programma di interventi per l'anno in corso a cominciare dal 1976.

Il Consiglio regionale, in osservanza dell'art. 27, lettera f) dello Statuto, discuterà la relazione e il piano di cui al primo capoverso entro il 30 aprile di ogni anno, a cominciare dal 1976.

Art. 30

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.

./.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

127, 2° comma della Costituzione e 50 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura



CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 10 dicembre 1974  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Laera - Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

14 DIC. 1974

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)

